



**COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE**  
**Provincia di Bergamo**

**ORIGINALE**

<b>DELIBERAZIONE N. 61</b>	
Codice Ente	10123

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto:	ISTITUZIONE AI SENSI DELL' ART. 10 DELLA LEGGE 22/11/2000 N. 353, DEL "CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO" E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTICELLE CATASTALI INTERESSATE DA EVENTI INCENDIARI.
----------	--

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di aprile alle ore 16:20, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

<b>GREGIS SIMONA</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>NORIS NICOLETTA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BREVI LINO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>MEZZERA CINZIA FELICITA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>SIGNORELLI MARIO</b>	<b>ASSESSORE ESTERNO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza la Signora GREGIS SIMONA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE, sig. Siciliano Domenico.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

## Provincia di Bergamo

### LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “legge quadro in materia di incendi boschivi”, ha come finalità la conservazione e la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, quale bene insostituibile per la qualità della vita, e impone agli Enti competenti compiti di prevenzione, lotta attiva e monitoraggio contro gli incendi boschivi;

CONSIDERATO che:

- l'art. 2 della legge n. 353/2000 definisce incendio boschivo "un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree";
- l'art. 3 comma 1 della legge n. 353/2000 dispone che le regioni approvano il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sulla base di linee guida e di direttive deliberate, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- l'art. 10 comma 1, della Legge n. 353/2000, definisce, nell'ambito di incendi boschivi dall'art. 2 della stessa legge, divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli percorsi dal fuoco:
  1. per 15 anni le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio. In tali aree è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro 15 anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato tale vincolo, pena la nullità dell'atto;
  2. per 10 anni è vietata, nelle stesse zone boscate e di pascolo percorse da incendi o, la costruzione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui, per detta realizzazione, sia stata già rilasciata, in data precedente all'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Nelle sole zone boscate percorse dall'incendio sono vietati, sempre per 10 anni, il pascolo e la caccia;
  3. per 5 anni sono vietate, nelle stesse zone, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente per aree naturali protette statali, o dalla Regione, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Regione Lombardia con d.g.r di n.XI/1670 del 27/05/2019 ha emanato le disposizioni per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale. Nello specifico vengono definiti gli ambiti boschivi rientranti nella qualifica di “particolari valori



## COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE Provincia di Bergamo

ambientali e paesaggistici”, nonché viene precisato che per “attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale” si debbano intendere tutte le “attività selvicolturali” di cui all’art.50 c.1 della l.r.31/2008, eccezion fatta per gli interventi sulla viabilità agro-silvo-pastorale;

- l’art. 10 comma 2, della Legge n. 353/2000 impone ai Comuni, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, di censire, tramite apposito catasto, i sopra suoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato aggiornandolo annualmente;

RICHIAMATE la d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 11619 «Piano regionale di protezione delle foreste contro gli incendi boschivi ai sensi del Regolamento CE n. 2158/92 » e le successive deliberazioni di aggiornamento del Piano stesso, ultima delle quali la D.g.r. 23 dicembre 2019 - n.XI/2725 che ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 353/2000);

DATO atto che il Piano Regionale sopraccitato ha attribuito al territorio del Comune di Grumello del Monte la “Classe di Rischio 2”;

DATO atto altresì che il Comune di Grumello del Monte è sprovvisto del Catasto delle aree percorse dal fuoco;

RITENUTO necessario istituire, in applicazione di quanto disposto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 il Catasto dei soprasuoli percorsi dal fuoco, dalla data di entrata in vigore della normativa stessa, al fine dell’applicazione dei divieti e prescrizioni di cui sopra;

VISTO il Catasto Incendi Boschivi predisposto dal settore Territorio allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l’individuazione cartografica delle stesse;

DATO atto che:

- l’elenco dei predetti sopra suoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- decorso il predetto termine, il Comune valuta le osservazioni presentate ed approva, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni;
- è ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti previsti dall’art.10 della legge n. 353/2000, solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto;

RITENUTO altresì di dare incarico al Responsabile del Settore Territorio perché provveda agli adempimenti previsti dal citato art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ne sia responsabile;



## COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

### Provincia di Bergamo

VISTO il parere del responsabile del Settore Tecnico rilasciato sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inserito nell'atto;

VISTA l'attestazione rilasciata dal responsabile del Settore Finanziario del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, con la quale si dichiara che la presente deliberazione non necessita dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, poiché l'intervento non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

- 1) di istituire, per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, c. 2, della legge 21 novembre 200 n. 353, il Catasto Incendi Boschivi, allegato alla presente nel quale sono indicati i riferimenti catastali delle aree percorse da incendi boschivi e l'individuazione cartografica delle stesse;
- 2) di dare atto che:
  - a) il Catasto Incendi Boschivi ivi istituito deve essere pubblicato all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi;
  - b) durante il periodo di pubblicazione chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni;
  - c) entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni devono essere definitivamente approvati dalla Giunta Comunale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Settore Territorio affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia;
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Carabinieri Forestale "Lombardia" –Stazione di Villongo;
- 5) con separata votazione ed all'unanimità di voti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE  
GREGIS SIMONA

IL SEGRETARIO GENERALE  
Siciliano Domenico



**COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE**  
**Provincia di Bergamo**

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE**

Questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio on line ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 124 – comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

N° Registro Affissioni

**IL MESSO COMUNALE**

Cristini Consuelo

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Bignone Alberto

---